



Animali, persone e cose nel diritto

L'ordinamento riconosce tre categorie. L'applicazione delle leggi vigenti è soddisfacente?

di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato

Nel dibattito, attuale e vivace, sullo status giuridico dell'animale, si inserisce la recente sentenza contro gli attivisti di gruppi animalisti che, avendo fatto irruzione nel 2012 negli stabilimenti della Green Hill, azienda del gruppo Marshall che allevava cani Beagle per la sperimentazione scientifica, avevano liberato decine di animali, sottraendoli così alla disponibilità dei proprietari. Il processo di primo grado si è concluso, lo scorso 10 novembre, con la condanna di 12 dei 13 imputati per furto. Di nessun pregio, evidentemente, è stata ritenuta la difesa invocata dai legali degli attivisti, i quali hanno sostenuto non sussistere la fattispecie del furto nel caso concreto, dal momento che la vita dei cani non poteva essere assimilata alle sorti di qualsiasi altro bene mobile. La sentenza, di cui sarà utile leggere le motivazioni, nonostante tutte le perplessità che possa sollevare, da un punto di vista giuridico è impeccabile, dal momento che applica le leggi vigenti. Si chiama "certezza del diritto" ed implica la garanzia di essere giudicati in base a norme in vigore e non secondo orientamenti fantasiosi dei giudici.

Ad oggi, il nostro ordinamento riconosce la ripartizione in cose e persone. *Tertium non datur*, come già detto in altre occasioni (v. Professione Veterinaria n.37/2015); e dunque, se la considerazione che l'animale ha nel nostro ordinamento non soddisfa, se considerarlo alla stregua di un oggetto appare iniquo, la soluzione non può essere la sua equiparazione alla persona, bensì l'intervento del legislatore perché dia vita ad un corpo di norme *ad hoc*.

Intraprendere un tale percorso impone tuttavia una riflessione. Si diceva della ripartizione tra cose e persone e, siccome il dibattito sullo status giuridico dell'animale riporta sempre alle cose, abbiamo un po' perso di vista l'ordinamento che riguarda le persone.

Oggi siamo tutti convinti, per ovvie ragioni, che le persone siano uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di condizione sociale, di credo politico, ecc. (art. 3 Costituzione), ma dietro questo punto d'arrivo ci sono millenni di storia che raccontano scenari assai diversi. Nella Roma antica, ad esempio, il debitore inadempiente veniva ridotto in schiavitù e veniva venduto, affinché il creditore potesse riscuotere dalla vendita le somme che gli erano dovute, e la donna era un oggetto, un bene mobile che passava dalla proprietà del padre a quella del marito, tanto che chi aveva una relazione con una donna sposata veniva processato per furto e non per adulterio, poiché si riteneva che avesse sottratto una *res* dal patrimonio del marito della donna. Del resto, anche senza allontanarci troppo nel tempo, le donne hanno avuto diritto al voto per la prima volta in Italia per il referendum istituzionale del 1946 e fino al 1975, anno della riforma del diritto di famiglia, le donne non avevano la potestà genitoriale sui figli. Nel dopoguerra, i proprietari di appartamenti del nord Italia potevano affiggere cartelli con la scritta "non si affitta a meridionali", senza che ciò fosse assoggettabile a denuncia o a sanzioni di sorta. Le donne sono state ammesse nelle forze armate italiane dal 1999, per effetto della legge n. 380 e, giusto perché sia chiaro che simili trasformazioni nelle società e nel diritto seguono sensibilità culturali di-



Daria Scarciglia, classe 1965, avvocato. Da vent'anni si occupa di diritto sanitario ed ha maturato una competenza specialistica nelle materie di legislazione veterinaria e ambientale, contribuendo con il suo lavoro ad importanti progetti sulla sicurezza della filiera alimentare. Da sempre appassionata di legge, dedica grande impegno alle alleanze tra il diritto e la professionalità di quanti operano in ambito sanitario ed alimentare. È infatti un'apprezzata docente e partecipa, in veste di relatore, a numerosi corsi e convegni sui temi di sua competenza.

Per l'ANMVI ha svolto una relazione sulla responsabilità civile professionale al Congresso SCIVAC di Rimini nel 2012. Per SIODOCOV ha tenuto una relazione sul consenso informato il 29 novembre scorso.

verse, è bene precisare che l'Italia è stata l'ultima tra le nazioni che compongono la NATO ad estendere la leva volontaria alle donne. Sensibilità diverse, per l'appunto. Negli USA la segregazione razziale è stata abolita formalmente solo negli anni '60. Fino ad allora, la vita degli afroamericani era separata da quella dei bianchi: quartieri separati, scuole, negozi, mezzi di trasporto rigorosamente divisi; i matrimoni misti erano vietati.

Sono cambiati i tempi, è il grande pregio della storia. Oggi ci guardiamo indietro e ci sembra impossibile che altre persone prima di noi abbiano potuto ritenere normale tutto questo, ma il cammino è stato lungo ed accidentato, e tutt'altro che concluso.

Sarà bene tenerlo a mente nel dibattito su come regolamentare lo status giuridico degli animali, perché oggi, quando diciamo "persone", quando la legge parla di "soggetto di diritto", il riferimento è il più ampio possibile, al punto che non è più possibile operare delle distinzioni tra donne e uomini, o per il colore della pelle, per le opinioni, le scelte religiose o altro. È importante tenerlo a mente perché, ad oggi, quando trattiamo di animali, le distinzioni ci sono ed occorre l'onestà intellettuale di riconoscerci parziali nella nostra visione delle cose. Se la Green Hill avesse allevato ratti invece che cani Beagle, sarebbe stata ugualmente un obiettivo sensibile per gli animalisti? Riconosciamo il valore dell'interazione tra uomo ed animale a vacche da latte e maiali tanto quanto a cani e gatti? Gli stati di sofferenza vanno risparmiati a tutti gli animali o si può chiudere un occhio per l'aragosta gettata viva nell'acqua bollente?

Il Trattato di Lisbona del 2009 riconosce, nell'Unione Europea, la natura senziente degli animali, senza distinzioni, ma la nostra sensibilità non ci consente di mettere sullo stesso piano la trota ed il cavallo. Forse tra molti anni, quando il dibattito attuale sarà già stato consegnato alla storia, l'empatia umana sarà diversa e maggiore, in grado di tutelare anche quelle forme di vita animale che attualmente è difficile prendere in considerazione.

Bisogna poi affrontare il tema della misura in cui i diritti degli animali possano limitare di fatto i nostri, perché occorre molto coraggio per dirsi pronti, ad esempio, a rinunciare alla sperimentazione clinica sugli animali e, di conseguenza,

alla prospettiva di curare malattie importanti, almeno in tempi brevi.

Restare ancorati al passato non è, evidentemente, una strategia utile, ma non lo è nemmeno il tentativo di stirare, allungare, distorcere le nostre leggi per farle somigliare alle soluzioni che vorremmo dare ai problemi che la coscienza umana si trova ad affrontare. I tempi sono maturi perché le soluzioni vengano affidate al legislatore, a patto di essere interlocutori leali e lungimiranti perché, come disse William Ewart Gladstone, politico inglese dell'800, "le buone leggi rendono più semplice fare la cosa giusta e più difficile quella sbagliata".

daria.scarciglia@gmail.com

Cibi scaduti. Una "concezione moderna" del supermercato

L'assenza di una delega scritta sullo stato del banco-frigo non ha risvolti penali

I tribunale aveva comminato 350 euro di ammenda ai sensi della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande. I reati contestati al titolare di un supermercato di Foggia erano

quelli previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge 283/62: i prodotti in vendita, esposti nel banco frigo del reparto salumeria, erano in pessimo stato di conservazione e per di più scaduti. Il Tribunale affermava la sua responsabilità penale per il fatto che il titolare non aveva delegato per iscritto ad altri dipendenti il compito di monitorare la merce. Non la pensa così la Cassazione secondo la quale una «concezione moderna» dell'impresa, che tenga conto della complessità dell'organizzazione aziendale, rende superflua la necessità di una delega scritta. Lo sosteneva l'imputato e lo conferma la Suprema Corte. La terza sezione penale spiega che «in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega». È pur vero che esiste un indirizzo interpretativo che, al contrario, ritiene necessaria la delega scritta, ma la Cassazione non lo condivide, in quanto l'organizzazione di un'impresa «appartiene all'autonomia negoziale privata e, al di fuori dei casi in cui il conferimento di procure con le quali vengono attribuite responsabilità e/o conferiti compiti precisi, non sia espressamente preteso dalla legge in forma scritta ai fini della validità dell'atto stesso, la pretesa penalistica che



esso abbia tale forma soddisfa più esigenze di prova che di sostanza». Ricorso accolto, sentenza annullata con rinvio.

LA MASSIMA

«In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega». (Cassazione, sentenza 44335, sezione Terza Penale, del 3 novembre 2015).